COMMISSIONE VII

DIFESA

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528) . 561

PRESIDENTE 561, 562

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 562

SINESIO, *Relatore*. 561

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali in Turate (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3529) . 563

PRESIDENTE 563, 564

ABATE, *Relatore* 563

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 563

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Deroga temporanea alla Tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) 564

PRESIDENTE 564

ABATE 564

D'IPPOLITO 564

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 564

La seduta comincia alle 9,30.

LANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 3528, « Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina ».

Il Relatore, onorevole Sinesio, ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il provvedimento al nostro esame, già approvato dal Senato nella seduta del 21 settembre 1966, si viene a colmare una lacuna legislativa risalente ormai al 1963.

Il 9 febbraio di quell'anno, con legge numero 248, furono emanate norme intese a migliorare il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, allineandolo a quello dei professori e degli assistenti universitari, stabilito dalle leggi 18 marzo 1958, numero 311 e 18 marzo 1958, n. 349. Ai predetti docenti degli Istituti militari fu, fra l'altro, attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura e alle condizioni indicate per i colleghi universitari, dalle leggi succitate.

Senonchè, con legge 26 gennaio 1962, n. 16, le misure e le modalità di corresponsione dell'indennità in parola furono, nelle more del-

l'approvazione della legge di estensione al personale di cui trattasi, modificate per il personale docente delle Università e Istituti di istruzione superiore.

Di qui la necessità di disporre analogamente per il personale insegnante delle Accademie navale e aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

L'onere annuale di cui al provvedimento in argomento può essere calcolato in lire 8 milioni e 500 mila annue. Allo stesso si farà fronte a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:

« Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonché presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sostituiti dai seguenti:

« *Art. 3.* — Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20 ».

« *Art. 5.* — Agli assistenti di ruolo della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1° marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori straordinari . . .	L.	36.860
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	»	50.000
Professori ordinari nella seconda classe di stipendio	»	38.000
Professori ordinari nella terza classe di stipendio	»	22.000
Professori ordinari nella quarta classe di stipendio	»	17.600
Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . .	»	19.700
(sforniti di libera docenza) . .	»	14.700
Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) .	»	18.750

(sforniti di libera docenza) . . . » 13.750
Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:
(in possesso di libera docenza) . » 11.860
(sforniti di libera docenza) . . » 6.860

L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1° marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

Professori straordinari . . . . L. 14.360
Professori ordinari nella prima classe di stipendio . .. . . » 7.500

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

Coefficiente di stipendio	*Misure mensili lorde dell'assegno*
271	23.350
325	24.625
402	31.500
500	39.000
670	52.000
900	70.000
970	75.000

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

All'onere di lire 34.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2591 (lire 20.000.000) e n. 3043 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

All'onere di lire 8.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2321 (lire 5.000.000) e n. 3085 (lire 3.500.000) della stato di previsione della spesa dell'anzidetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge è rinviata ad altra seduta, in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo a favore della «Casa militare Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali in Turate (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore della "Casa militare Umberto I" per i veterani delle guerre nazionali in Turate », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Abate, ha facoltà di svolgere la relazione.

ABATE, *Relatore*. Con il presente disegno di legge si dispone l'aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali con sede in Turate, che ha fruito fino ad oggi di un contributo molto modesto di circa 26 milioni annui. Aumentate esigenze e l'impossibilità di poter fruire, in certa misura, della mano d'opera di coloro che sono ricoverati, hanno indotto il Ministero della difesa a presentare questo disegno di legge con il quale viene chiesto l'aumento del contributo da 26 milioni a 50 milioni.

Pertanto invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge onde garantire l'efficienza dei servizi di questa casa di riposo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al provvedimento che ha una sua ragion d'essere di ordine morale, patriottico e sociale se si considera che la maggiore spesa di 24 milioni è destinata al miglioramento delle condizioni di vita dei ricoverati, che sono 145. Fino ad oggi l'Ente riusciva a provvedere da sè, ma oggi i ricoverati sono più anziani (quasi tutti ultrasettantenni) di 15 anni fa, quando fu emanato il decreto istitutivo del 1950 a firma dell'allora ministro Pacciardi; pertanto si chiede questo aumento che permetterà di assumere altro personale per assicurare i servizi necessari a quest'opera di assistenza.

PRESIDENTE. Sarebbe auspicabile che si istituissero altre case di riposo del genere. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1966, da lire 26 milioni a lire 50 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al maggior onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, la votazione a scrutinio segreto è rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, n. 3594.

La Commissione ha esaurito l'esame del provvedimento ed è in attesa del prescritto parere della V Commissione sul nuovo testo proposto dal Relatore d'intesa con il Governo. Viene ora proposto, da parte degli onorevoli Buffone, Villa, Corona Giacomo, Guerrieri, Abate, Sinesio, Folchi, Fornale, Canestrari, Spadola, Durand de la Penne, Belotti, Bologna, Pintus e De Meo, il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione difesa della Camera, risollevando l'urgente problema dell'assestamento della carriera dei sottufficiali e quello riferentesi all'acceleramento delle promozioni, invita il Governo, a volere, nel più breve termine, presentare quegli opportuni ed organici provvedimenti, più volte annunziati, relativi all'assestamento delle carriere e conseguente trattamento economico dei sottufficiali e a quello riferentesi alla promozione ad appuntato dei carabinieri, guardie ed agenti al compimento del 17° anno di servizio ».

D'IPPOLITO. Non abbiamo alcuna difficoltà a sottoscrivere l'ordine del giorno, al quale aderiamo senz'altro.

ABATE. Anche il mio gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno presentato dal collega Buffone, che verte su materia che riveste estrema urgenza.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo l'ordine del giorno, in quanto esso rispecchia la posizione del Ministero della difesa sul problema che ne forma oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poichè la Commissione bilancio non ha ancora trasmesso alla nostra Commissione il parere sul disegno di legge al nostro esame, non possiamo procedere ulteriormente nel prescritto *iter*. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO